Sent. n. 284/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Saverio Galasso Consigliere

Dott. Giovanni Guida Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80246** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti:

- X X, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Adamo e Massimo Duca;

- X X, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Adamo e Massimo Duca;

- X X, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Mosillo e Liliana Farronato;

con l'intervento di:

- Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentata e difesa dagli avv. Aspasia Pangallozzi e Giovanna De Maio;

- Comune di Zagarolo, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosina Maffei;

- Comune di Cave, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosina Maffei;

- Comune di Colonna, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Venturiello;

- OMISSIS in liquidazione giudiziale, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Graziani;

- OMISSIS, in persona dell'Amministratore unico p.t. X X, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Vannini;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 4 febbraio 2025 con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore Consigliere Giovanni Guida e il Vice Proc. Gen. Andrea Baldanza in rappresentanza della Procura regionale attrice e gli avv.ti Adamo, Duca, Mosillo, De Maio, Maffei, Venturiello e Graziani.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 4 giugno 2024, la Procura ha citato le ore ricordate parti in relazione ad un'ipotesi di danno erariale scaturente dall'esposto del 21 febbraio 2023, con il quale

l'Amministratore Delegato *p.t.* del OMISSIS ha segnalato lo stato di grave crisi finanziaria che ha interessato il medesimo Ente in ragione di improvvidi affidamenti e di una serie di atti di gestione ritenuti sconsiderati.

1.1. A seguito degli accertamenti istruttori condotti, ad avviso della Procura, sarebbe emerso che, a far data dal 2017 e sino all'anno 2020, risorse del Consorzio, tra cui anche somme che avrebbero dovuto essere riversate agli Enti soci, venivano indebitamente impiegate per liquidare, a società esterne, pretesi corrispettivi per servizi di fatto mai svolti. In particolare, nel predetto periodo sarebbero stati disposti affidamenti per oltre due milioni di euro con liquidazione di fatture per euro 4.751.675,22, dei quali euro 1.283.427,84 riferibili a pagamenti in assenza di adeguato titolo contrattuale, senza che, al contempo, fossero avviate le opportune verifiche in merito alla effettiva esecuzione delle prestazioni.

1.2. È stata, altresì, contestata una gestione poco attenta, caratterizzata da scelte operative improvvide, quali – ad esempio - l'acquisto di una nuova sede che comportava l'esborso di euro 1.400.000,00 erogati all'esito della sottoscrizione

del contratto preliminare di acquisto in diverse tranches, di cui euro 950.000,00 ottenuti con finanziamento bancario, che hanno causalmente contribuito alla crisi finanziaria dell'Ente.

1.3. La Procura ha, quindi, individuato tre distinte poste di danno fondate su: 1) pagamenti indebiti a fronte degli affidamenti diretti; 2) mancato riversamento delle somme riscosse per conto dei Comuni e della Città Metropolitana di Roma cagionati dalla crisi finanziaria, in cui incorreva il Consorzio per effetto delle condotte illecite tenute dal X X e dal X X; 3) mancato perfezionamento dell'acquisto della nuova sede.

1.4. A fronte delle menzionate fattispecie illecite le relative poste di danno, pari complessivamente ad euro 10.163.505,59 sono state così quantificate:

a) euro 4.152.894,58 per i pagamenti effettuati a fronte degli illeciti affidamenti diretti in assenza della prestazione;
b) euro 4.659.411,01 per somme riscosse e non riversate (detratta la somma di € 152.710,18 versata in esecuzione di un piano di rientro accordato dalla Città Metropolitana).
c) euro 1.400.000,00 per l'operazione di acquisto della nuova sede.

Le poste *sub* a) e b) sono state imputate, a titolo di dolo, in via principale e solidale alla responsabilità di X X (OMISSIS) e X X (OMISSIS). Si rileva, al riguardo, in particolare che il X X, in qualità di Direttore generale del OMISSIS, secondo la ricostruzione della Procura, sottoscriveva 40 determine, alcune delle quali per importi superiori al limite fissato dalla procura conferitagli, in aperta violazione della disciplina di cui al D.lgs. 50/2016 applicabile *ratione temporis* (cfr. doc. 11 e 14 Procura). Secondo l'assunto della Procura tutta la sequenza di affidamenti diretti celava un indebito frazionamento (art. 35, comma 6, D.lgs. 50/2016), atto ad eludere le regole sull'evidenza pubblica, che hanno condotto, altresì, alla esternalizzazione dell'intero servizio di riscossione dei tributi il cui svolgimento rappresentava la stessa finalità sottesa alla costituzione del Consorzio. Tutti gli affidamenti venivano, poi, liquidati alle società per opera fattiva del X X che agiva in via di fatto per il Consorzio in assenza di qualsivoglia atto formale di conferimento di incarico professionale.

L'ultima posta dannosa *sub* c), di contro, è stata imputata all'Amministratore Unico *p.t.* X X, che

dispose la liquidazione di somme non dovute e si obbligò successivamente all'intero versamento del corrispettivo, pur a fronte del decorso di un consistente lasso di tempo dalla stipula del preliminare e della mancata conclusione, nei termini, del contratto definitivo. Tali determinazioni, assunte dall'odierno convenuto, pur a fronte di un generico mandato all'acquisto conferito dall'assemblea, nell'esercizio discrezionale dei poteri gestori al medesimo istituzionalmente riferiti in virtù della posizione ricoperta all'interno della Società, costituiscono, ad avviso della Procura, il diretto antecedente causale del danno, che si è prodotto al momento del pagamento di somme alla società promissaria alienante, a nulla rilevando, al contrario, l'incidenza delle condotte poste in essere dalla *governance* successivamente nominata.

2. Si sono costituiti con deposito di memoria congiunta i convenuti X X e X X, che contestano integralmente la pretesa azionata, eccependo:

in via preliminare

- l'illegittimità dell'atto introduttivo, per assenza delle qualità che ne dovrebbero essere proprie;

- la richiesta che questo giudice eserciti un potere di soccorso della parte (e cioè gli attuali convenuti) che non sarebbe in grado, senza colpa, di fornire la prova dei fatti dedotti, sulla base di quanto previsto dagli artt. 63, 64 e 65 c.p.a.;
- l'assenza di valore probatorio delle dichiarazioni del X X nella sua qualità di amministratore unico di OMISSIS;
- il difetto di giurisdizione per assenza del controllo analogo nei confronti del OMISSIS; ed in via alternativa, ove ritenuto sussistente il requisito del controllo analogo, si osserva che la responsabilità contabile farebbe capo non agli amministratori (e dipendenti) della società *in house*, ma ai sindaci dei comuni stessi partecipanti, per non avere essi esercitato le pregnanti – funzioni e attività, previste – ed anzi doverose – in sede di ricorrenza del regime del controllo analogo;
- difetto di giurisdizione, in quanto dovrebbe trovare applicazione il rito lavoro dinnanzi al Giudice ordinario;

nel merito

- difetto di allegazione di prove inerenti il *quantum debeatur*;

- l’intervenuta prescrizione delle voci di danno, le cui determine risultano essere state effettuate prima del 18 giugno 2018, per un totale di 567.790,00;
- la duplicazione delle prime due poste di danno, sulla base in particolare di quanto rilevato nell’ordinanza di convalida parziale del sequestro n. OMISSIS;
- l’apporto causale di una pluralità di soggetti non convenuti, a partire dai Sindaci e i funzionari comunali *p.t.* al patrimonio, di tutti i Comuni soci di OMISSIS;
- l’applicabilità alle somme riscosse della disciplina prevista dall’art. 1782 c.c. in tema di deposito irregolare, con la conseguenza che “OMISSIS *diveniva proprietario delle somme recuperate dai contribuenti, con la sola obbligazione di riversarne parte*”;
- la piena validità dei contratti intercorsi con i fornitori esterni;
- l’infondatezza della pretesa azionata, per quanto attiene alle prime due poste di danno, sia per quanto attiene alla mancata prova della falsità delle fatturazioni prodotte dalle società affidatarie, essendo ancora pendenti sia il

relativo giudizio penale che quello civile, con correlata inutilizzabilità dello schema di riepilogo delle movimentazioni finanziarie prodotto dall' OMISSIS X X sia per l'assenza di prova dell'illegittimità e della strumentalità degli affidamenti diretti per fini elusivi delle regole dell'evidenza pubblica;

- l'impossibilità per il OMISSIS di realizzare l'oggetto sociale con le risorse interne;
- l'insussistenza del pregiudizio economico subìto dai Comuni consorziati, in quanto i servizi asseritamente mai svolti avrebbero invece concorso a determinare la situazione creditoria vantata dal OMISSIS nei confronti dei comuni soci, come risulterebbe dagli atti del progetto di stato passivo predisposto dal Curatore del fallimento OMISSIS;
- la mancata prova dell'elemento soggettivo del dolo in capo ai convenuti;
- l'assenza di prova del danno correlato alla mancata attuazione del OMISSIS X X della procedura di Project Financing, senza considerare peraltro la complessità del quadro normativo di riferimento;
- in subordine si chiede l'applicazione del c.d.

scudo erariale di cui al decreto-legge n. 76 del 2020, nella misura applicabile *ratione temporis*.

3. Si è costituito con autonoma memoria il convenuto X X, che eccepisce:

in via preliminare

- la prescrizione per fatti relativi al quinquennio antecedente l'invito a dedurre notificato il 12.01.2024;
- l'inammissibilità dell'intervento della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni di Zagarolo e Cave, per violazione dell'art. 85 c.g.c.;
- l'inammissibilità dell'intervento dei Comuni di Zagarolo e Cave, in quanto si chiede la condanna a poste di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle azionate dalla Procura;

nel merito

- il convenuto X X, quando ancora ricopriva l'incarico, aveva emanato le direttive relative agli acquisti che il X X avrebbe sistematicamente violato ed eluso;
- il sistema in esame si basava sulla delega che il X X si era fatto conferire dall'Assemblea, i cui profili di criticità sarebbero emersi soltanto a seguito del decreto di perquisizione dell'11

novembre 2021;

- conseguentemente l’azione complessivamente posta in essere dagli altri due convenuti sarebbe stata del tutto idonea ad occultare il danno e rendere assai difficile la scoperta del meccanismo anche attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza;
- vengono altresì svolte argomentazioni analoghe a quelle sopra ricordate in ordine alla duplicazione delle prime due poste di danno;
- in riferimento al mancato perfezionamento dell’acquisto della nuova sede, si osserva che secondo la specifica dei pagamenti depositata dalla Procura le prime due rate di pagamento del 16.11.2018 e 11.01.2019 sono coperte da prescrizione;
- si rileva, altresì, che l’intera somma di euro 1.400.000,00 viene riportato dal OMISSIS nella nota integrativa a bilancio 2021 tra gli altri crediti come “credito per caparre confirmatorie”, evidenziando che non risultano atti dai quali parte venditrice abbia dichiarato l’avvenuto incameramento di tali somme a qualsiasi titolo o ragione, e di conseguenza l’esborso non si è tradotto in una perdita essendo la procedura di acquisto tutt’ora pendente;

- il Sig. X X avrebbe agito in esecuzione del mandato ricevuto dall'assemblea e la volontà del OMISSIS con l'amministrazione succeduta di procedere all'acquisto (e quindi ai pagamenti) è confermata da atti successivi;
- si evidenzia poi il concomitante concorso causale dei dipendenti e funzionari del OMISSIS, nonché del revisore dei conti e dei membri del collegio sindacale non evocati nel presente giudizi.

4. Hanno dispiegato intervento adesivo alla pretesa azionata dalla Procura contabile, le seguenti amministrazioni: Città metropolitana di Roma Capitale, con atto depositato in data 9/10/2024; Comune di Cave, con atto depositato in data 15/10/2024; Comune di Zagarolo, con atto depositato in data 15/10/2024; la Liquidazione giudiziale del OMISSIS, con atto depositato in data 28/10/2024 e successiva memoria depositata in data 4/11/2024; il OMISSIS - OMISSIS, con atto depositato in data 27 ottobre 2024; il Comune di Colonna, con atto depositato in data 2 novembre 2024.

5. La trattazione del giudizio ha preso le mosse nell'udienza del 5 novembre 2024 e, a seguito di richiesta di rinvio presentata dai legali delle parti X X e X X, è stata rinviata, con ordinanza a

verbale, all'odierna udienza, nel corso della quale il rappresentante della Procura attrice e le difese delle parti intervenienti e di quelle convenute si sono richiamate agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate. La causa è stata, conseguentemente, trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare risultano da rigettare le eccezioni volte a negare la giurisdizione di questa Corte. Come anche evidenziato in sede di discussione orale dalla Procura erariale, non solo è pacifica la natura *in house* del OMISSIS e la sussistenza di adeguati strumenti volti all'esercizio del controllo analogo da parte delle amministrazioni socie, come ribadito da plurime pronunce (da ultimo Cass. civ., SS.UU., Ord. n. 22694/2022), ma anche la circostanza che appare sussistere un rapporto di servizio in capo agli odierni convenuti, per l'attività posta in essere, a vario titolo, nell'ambito dello svolgimento del servizio pubblico affidato dalle amministrazioni partecipanti al OMISSIS, che ha per oggetto principale la produzione del servizio di gestione

diretta e in forma esclusiva della riscossione delle entrate comunali, ivi comprese le sanzioni amministrative, dei servizi tecnico-amministrativi accessori alle attività di natura catastale, edilizio/urbanistiche ed espropriative e patrimoniali, nonché dei beni e servizi strumentali agli Enti locali soci e i cui ricavi derivano principalmente dagli aggi praticati per la riscossione di entrate tributarie ed extratributarie per conto dei Comuni soci e, in misura residuale, da altri servizi.

1.1. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come non abbia pregio l'eccezione volta a far valere un'"illegittimità dell'atto introduttivo" del presente giudizio. Quest'ultimo appare, in vero, indicare con puntualità le condotte illecite poste in essere dagli odierni convenuti rispetto a tutte le poste di danno contestate, così come procede alla dettagliata quantificazione del danno.

1.2. Per quanto attiene alle eccezioni volte all'esclusione delle parti intervenienti, deve trovare accoglimento quella relativa all'intervento del OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Vannini, stante il contestuale intervento del OMISSIS in liquidazione giudiziale, con il patrocinio

dell'Avv. Alessandro Graziani. Il primo intervento deve, dunque, ritenersi inammissibile, in quanto la rappresentanza della società in liquidazione spetta ai liquidatori in via esclusiva (*ex plurimis* Cass. civ. sentenza n. 4455/2003). Devono, di contro, essere rigettate le eccezioni volte all'esclusione delle altre parti intervenienti, in quanto i relativi atti di intervento risultano essere stati notificati alle parti convenute, conformemente a quanto richiesto dall'art. 85 c.g.c., che non richiede la notifica alla "parte personalmente", e, per quanto attiene al contenuto, ribadiscono le conclusioni formulate dalla Procura, non ampliando l'oggetto del presente giudizio, così come azionato da parte attrice, limitandosi a fornire alcuni elementi "di contorno" delle criticità e dei rapporti finanziari complessivamente intercorrenti tra amministrazioni socie e il OMISSIS.

1.3. Allo stesso modo devono disattendersi le eccezioni volte all'accertamento dell'avvenuta prescrizione di alcune delle poste azionate. Il Collegio ritiene, al riguardo, pienamente condivisibile quanto argomentato dalla Procura erariale in ordine all'infondatezza di tali eccezioni per i pagamenti successivi al 18 giugno 2018, ovvero

quelli in concreto azionati nel presente giudizio (cfr. pag. 26 dell'atto di citazione), considerata la data di notifica degli inviti a dedurre e tenendo conto della sospensione *ex lege* disposta dall'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020.

2. Passando all'esame del merito, ed essendo stato definito, come sopra indicato, l'oggetto del giudizio ed essendo stati sopra richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, ad avviso del Collegio, la prospettazione attorea può trovare parziale accoglimento, per quanto attiene ai capi 1 e 2 dell'atto di citazione, nei confronti dei convenuti X X e X X.

2.1. Contrariamente a quanto argomentato con diverse gradazioni e con una pluralità di eccezioni da parte della difesa delle predette due parti convenute, appaiono evidenti, alla luce degli elementi probatori offerti da parte attrice, i fatti alla base della pretesa azionata, nonché le condotte dannose imputabili agli odierni convenuti. Per quanto attiene al primo aspetto, risultano, come di seguito argomentato, evidenti le violazioni perpetrate sia al principio di economicità dell'azione amministrativa e a quello dell'evidenza pubblica sia agli obblighi

pubblicistici gravanti sugli agenti della riscossione.

2.2. In merito al primo profilo, ovvero quello attinente agli affidamenti esterni effettuati dal OMISSIS dal 2018 al 2020 di servizi naturalmente connaturali all'adempimento delle funzioni istituzionali del Consorzio, appaiono dirimenti a supportare la ricostruzione della Procura erariale e a confutare quanto meramente allegato dalle predette difese: le procedure poste in essere tutte palesemente in contrasto con la normativa vigente *ratione temporis* e con la disciplina regolamentare interna del Consorzio sia per quanto attiene alla procedura seguita che per l'evidente frazionamento; la circostanza emergente dall'analisi degli oggetti dei servizi esternalizzati perfettamente sovrapponibili con quelli oggetto di affidamento da parte delle amministrazioni socie al OMISSIS stesso, pur avendo il Consorzio un numero non esiguo di dipendenti organizzati in strutture coprenti tutte le attività necessarie al compimento dell'attività istituzionale; l'aver proceduto alla liquidazione dei corrispettivi in assenza non solo di alcuna rendicontazione da parte delle società affidataria, ma in alcuni casi addirittura in assenza di una

preventiva determinazione formale di affidamento, ovvero di un contratto e del relativo CIG; come dettagliatamente indicato in citazione (cfr. pagg. 14 e ss.), l'emersione di una pluralità di casi in cui gli importi fatturati e liquidati sono risultati superiori all'importo indicato nei relativi affidamenti ovvero in cui l'oggetto delle fatture risulta del tutto incongruo rispetto al servizio affidato; la predisposizione nel 2020, accertata dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza in data 6 luglio 2021 (doc. 14 allegato all'atto di citazione), di determinazioni retrodatate, al fine di tentare di precostituire un titolo giuridico rispetto alle ricordate false fatturazioni.

2.3. Pur non considerando lo "schema riepilogativo" predisposto dal dott. X X e le dichiarazioni da quest'ultimo rese (la cui valenza probatoria è fortemente contestata dalle parti convenute, su cui cfr. comparsa di costituzione X X-X X pagg. 28 ss.), nonché la circostanza che alcune delle società affidatarie dei predetti servizi siano riconducibili ai convenuti X X e X X, emerge in atti, come ora ricordato, che quest'ultimi hanno proceduto alla liquidazione di corrispettivi sulla base di procedure illegittime, per prestazioni non effettuate e che,

comunque, sono risultati inutili/inidonee, considerato il grave inadempimento agli obblighi di riversamento delle somme riscosse in favore delle amministrazioni socie.

2.4. Tali elementi emergono chiaramente dalla documentazione versata in atti, a partire da quella fornita in sede istruttoria dallo stesso OMISSIS A fronte di tali evidenze documentali, la difesa dei convenuti X X e X X non rappresenta o allega alcun elemento a dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni contestate e dell'utilità/necessità delle stesse, ma si limita a delle mere contestazioni formali rispetto a quanto provato dalla Procura erariale (cfr. pagg. 31 ss. comparsa di costituzione).

2.5. Appaiono, dunque, sussistere idonei elementi a supporto della configurabilità in termini di danno erariale della prima posta azionata dalla Procura erariale per un importo complessivo pari ad euro 4.152.894,58, ritenendo il Collegio pienamente condivisibile il criterio di determinazione proposto dalla Procura alle pagine 24-27 dell'atto di citazione. Di tale posta, devono essere chiamati a rispondere, a titolo di dolo, in primo luogo, il X X, in quanto in qualità di direttore generale *p.t.* ha

sottoscritto tutti gli affidamenti in esame. La più grave imputazione soggettiva risulta supportata da plurimi elementi: la consapevolezza di procedere, in relazione ad una pluralità di casi ripetuti in un arco temporale ridotto, all'attribuzione di incarichi per importi superiori alla procura allo stesso rilasciata, non rispettando le procedure regolamentari interne e quelle dettate dal Codice dei contratti pubblici vigente *ratione temporis*, e, in particolare, realizzando un artato frazionamento degli stessi, che viene chiaramente a connotare la condotta soggettiva in termini di dolo; l'aver proceduto alla reiterazione dei predetti incarichi, senza aver verificato l'effettiva esecuzione dei pregressi, nonché consentendo la liquidazione per importi anche superiori a quelli pattuiti; la piena consapevolezza dello stato di criticità finanziaria in cui versava il OMISSIS chiaramente emergente in sede di approvazione del bilancio 2018. In secondo luogo, della posta di danno in esame deve essere chiamato a rispondere il X X, per l'aver predisposto e seguito gli *iter* degli affidamenti in parola e la liquidazione dei corrispettivi in esame, sempre a titolo di dolo. Tale imputazione soggettiva risulta fondata, in particolare, sulla circostanza che il X

X non ricopriva alcun incarico formale all'interno del OMISSIS: dunque, non avrebbe potuto porre in essere alcuno degli atti dallo stesso compiuti, nonché a monte detenere gli strumenti informatici per procedere a tali operazioni. Emerge, quindi, una chiara consapevolezza della volontarietà della condotta dannosa posta in essere, stante l'organizzata ripetizione in un arco temporale ridotto della più volte ricordata pluralità di affidamenti. L'elemento, che nei confronti di entrambi, ad avviso del Collegio, rafforza la qualificabilità in termini di dolo della condotta tenuta, è la riconducibilità ai predetti convenuti di partecipazioni societarie nelle società affidatarie dei servizi in contestazione (cfr. elenco pag. 18 Atto di citazione): tale circostanza è chiaro indice della consapevolezza dell'utilizzo distorto di risorse pubbliche da parte dei predetti convenuti.

2.6. Di contro, la ricostruzione della Procura non appare condivisibile in relazione alla postulata affermazione di un concorso di responsabilità da parte del convenuto X X, ricoprente l'incarico di Amministratore unico del consorzio. Preliminarmente, al riguardo, in punto di fatto, contrariamente a quanto affermato nell'atto di citazione, non appaiono

rinvenibili in atti provvedimenti di affidamento sottoscritti da quest'ultimo convenuto. Al contempo il X X non risulta coinvolto nei procedimenti penali in corso, coinvolgenti, invece, gli altri convenuti. Ad avviso del Collegio non emergono elementi idonei a supportare, nei confronti del X X, un addebito a titolo di colpa grave, in quanto il "sistema" costruito e fatto funzionare dal X X e dal X X era tale da impedirne un effettivo disvelamento antecedentemente alle perquisizioni operate dalla GdF nel 2021. Appaiono, al riguardo, dirimenti, da un lato, a monte, il sistema di deleghe conferite dall'Assemblea consortile al X X, e a valle, le modalità accentratrici da quest'ultimo adottate per l'effettuazione dei pagamenti in esame mediante il X X, dall'altro che, come incisivamente evidenziato nella memoria del X X, né gli uffici interni competenti *ratione materiae*, né gli organi di controllo, né, infine, gli stessi soci e le strutture di quest'ultimi preposte all'esercizio del controllo analogo sul Consorzio, si erano resi conto delle condotte distrattive operate dai primi due convenuti.

3. Venendo alla seconda posta di danno, ovvero quella relativa al mancato riversamento alle amministrazioni socie affidatarie al Consorzio dell'attività di

riscossione dei relativi proventi per un importo complessivamente determinato in 4.659.411,01 euro, in riferimento agli anni 2018-2019-2020, ad avviso del Collegio costituisce una posta autonoma rispetto alla prima già esaminata, non sussistendo, dunque, alcuna duplicazione/sovrapposizione. Le condotte ascritte ai convenuti X X e X X sono connotate da una duplice valenza causale generativa di due autonome poste di danno: da un lato, hanno determinato la distrazione di risorse del Consorzio per l'illegittimo affidamento di incarichi, che non hanno portato alcuna utilità al Consorzio, dall'altro hanno privato il OMISSIS di risorse, che, se efficacemente impiegate, avrebbero consentito l'adempimento dei propri doveri di agente contabile della riscossione. In altre parole, per quanto attiene la seconda posta di danno, le condotte distrattive dei convenuti X X e X X hanno irreversibilmente minato la capacità del Consorzio di assicurare il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, con la conseguente impossibilità di procedere al riversamento delle somme sopra indicate.

3.1. La cristallizzazione della predetta posizione debitoria nei confronti delle Amministrazioni socie ridonda, dunque, in posta di danno autonomamente

risarcibile in questa sede, in quanto conseguenza ulteriore, rispetto allo sviamento delle risorse trasferite ad operatori privati per servizi non svolti, delle condotte fraudolente degli odierni convenuti. Conseguentemente risultano da disattendere le eccezioni dei convenuti X X e X X volte a ridurre il predetto importo, in quanto lo stesso corrisponde ad un danno attuale e concreto, non essendo rilevanti in questa sede, come condivisibilmente evidenziato nell'atto di citazione (pag. 29 ss.) eventuali e successivi possibili recuperi mediante compensazione con poste creditorie dal Consorzio vantate nei confronti dei soci, stante peraltro la non operatività della compensazione e dello *ius retentionis* stante la natura tributaria dei crediti (Corte conti, Sez. III App., sentenza n. 724/2012), che avrebbero dovuto essere oggetto di riversamento e il peculiare rapporto intercorrente tra agente della riscossione e amministrazioni per conto delle quali tale attività viene posta in essere (Corte conti, Sez. Veneto, sentenza n. 5/2023).Da ultimo, al riguardo, appare del tutto infondata l'eccezione relativa all'asserita esistenza di un "contratto di deposito" tra OMISSIS e singole amministrazioni: basti, in merito, ricordare

l’esistenza dei rapporti convenzionali tra Comuni e OMISSIS, nonchè sul piano più generale gli obblighi, di natura contabile, gravanti sugli agenti della riscossione.

3.2. Alla luce di quanto sopra argomentato in ordine alle condotte rilevanti nella causazione della prima posta di danno, deve escludersi la sussistenza anche in relazione a questa seconda posta di danno di una responsabilità sussidiaria del convenuto X X.

4. Venendo all’esame dell’ultima posta di danno, relativa al mancato perfezionamento dell’acquisto della nuova sede del Consorzio, azionata nei confronti del solo convenuto X X, la relativa pretesa attrice deve essere disattesa. Al riguardo appare assolutamente dirimente, per escludere qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al predetto convenuto, la circostanza che anche la *governance* societaria successiva al X X ha manifestato una chiara volontà di procedere comunque all’acquisto della sede in parola. In quest’ottica appaiono rilevanti gli atti societari allegati alla memoria del convenuto X X (doc. 10-11-12-13), che danno atto di come, a seguito anche di valutazioni condivise con l’assemblea dei soci, nel febbraio 2022 si sia pervenuti alla sottoscrizione di un nuovo preliminare

per l’acquisizione del medesimo bene immobile. La successiva adozione dei predetti atti societari elide, ad avviso del Collegio, la rilevanza causale della condotta del convenuto X X, essendo poi il mancato acquisto determinatosi per circostanza successive alla nuova formalizzazione di accordi contrattuali con la parte promissaria venditrice, intervenuti quando il predetto convenuto non svolgeva più alcun incarico nel Consorzio.

5. Ciò posto, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta e che, pertanto, i convenuti X X e X X vadano solidalmente condannati al pagamento, in favore del OMISSIS, dei Comuni soci e della Città Metropolitana di Roma, della complessiva somma pari a 8.812.305,59 euro, oltre interessi legali e rivalutazione a decorrere dal momento dell’effettivo depauperamento delle amministrazioni e sino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali su tale somma fino alla data dell’effettivo soddisfo. La Sezione rigetta, invece, la domanda nei confronti del convenuto X X sia per quanto attiene alla postulata responsabilità sussidiaria in riferimento alle prime due poste di danno (A e B), che per quanto attiene alla posta C), di cui era l’unico soggetto chiamato

a rispondere, riconoscendo a favore dello stesso il rimborso delle competenze legali quantificate in euro 9.000,00 (novemilaeuro/00), maggiorate di IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%.

6. Alla soccombenza e alla conseguente condanna dei convenuti X X e X X segue l'obbligo, per le stesse, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80246** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione indicato in epigrafe, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione:

- dichiara inammissibile l'intervento del OMISSIS, in persona dell'Amministratore unico p.t. X X, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Vannini;
- accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto condanna, con vincolo di solidarietà, i

convenuti X X e X X al pagamento - in favore del OMISSIS, dei Comuni soci e della Città Metropolitana di Roma - della complessiva somma pari a 8.812.305,59 euro (ottomilioniottocentododicimilatrecentocinqueeuro/59), oltre interessi legali e rivalutazione a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento delle amministrazioni e sino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali su tale somma fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.;

- rigetta, invece, la domanda nei confronti del convenuto X X sia per quanto attiene alla postulata responsabilità sussidiaria in riferimento alle prime due poste di danno (A e B), che per quanto attiene alla posta C), di cui era l'unico soggetto chiamato a rispondere, riconoscendo a favore dello stesso il rimborso delle competenze legali quantificate in euro 9.000,00 (novemilaeuro/00), maggiorate di IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2025.

L'estensore	Il Presidente
Giovanni Guida	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 12 giugno 2025
Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **2.584,48 (duemilacinquecentottantaquattro/48).**

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente